

COMUNE DI FAENZA
SETTORE CULTURA-ISTRUZIONE
SERVIZIO CULTURA

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, GIOVANILI, DEL TEMPO LIBERO

REGOLAMENTO DI SETTORE
PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
E DI BENEFICI ECONOMICI DIVERSI

Atto C.C. n. 4424 / 321 del 05.10.2006

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ad Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative nel settore della cultura, dell'informazione, dell'educazione permanente, della divulgazione scientifica, della cultura ambientale ed ecologica, della tutela dei beni monumentali, storici ed artistici, delle politiche per gli adolescenti e i giovani, del tempo libero, delle attività ricreative, della tutela dei valori e dei beni ambientali, per lo sviluppo culturale e sociale della Comunità Faentina, in esecuzione del Regolamento Generale per la concessione del Patrocinio e per la erogazione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, di cui all'atto C.C. n. 8607/606 del 10/10/1991, modificato con atto C.C. n. 9793/377 del 5/12/1994, ex art. 12 Legge 07/08/1990 n. 241.

Art. 2
AMBITI DI INTERVENTO

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dall'Amministrazione Comunale a sostegno di:
 - a) attività, iniziative culturali e educative, o similari;
 - b) attività e iniziative teatrali, cinematografiche, di immagine e musicali, o similari;
 - c) attività e iniziative di organizzazione di convegni, mostre, rassegne, esposizioni, concerti, aventi finalità culturali, artistiche, aggregative, o similari;
 - d) progetti di produzione, documentazione, diffusione della cultura e delle produzioni artistiche a mezzo di volumi, audiovisivi, compact disc, supporti informatici e altri sistemi, o similari;
 - e) attività di divulgazione e promozione della cultura scientifica e dell'educazione ambientale, o similari;
 - f) manifestazioni e feste di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni, di promozione della integrazione sociale e culturale, o similari;
 - g) attività tese alla promozione delle politiche di aggregazione ed educazione giovanile, all'inserimento nel mondo del lavoro, di contrasto del disagio giovanile, o similari;
 - h) attività comunque riconducibili alle finalità di cui agli ambiti e alle fattispecie elencati nei precedenti punti.

Art. 3
SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

1. I contributi e i benefici economici sono concessi a:
 - a) Enti pubblici e privati, scuole, associazioni iscritte nel registro comunale delle associazioni, fondazioni, cooperative sociali e culturali, organizzazioni non lucrative;
 - b) occasionalmente, anche a soggetti non iscritti nel registro comunale delle associazioni nel caso di attività o di iniziative di interesse pubblico, se promosse da gruppi giovanili, da gruppi non formalmente strutturati, da comitati costituiti per obiettivi limitati nel tempo;
 - c) soggetti, senza fini di lucro, non residenti nel territorio comunale, per attività, iniziative mirate e di pubblico interesse, realizzate nel territorio comunale a beneficio della Comunità Faentina;
 - d) soggetti scelti come partner dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione di progetti di interesse pubblico, di vasto impegno organizzativo e di alto grado di incidenza culturale, sociale, educativa, quali associazioni, enti pubblici, soggetti privati, imprese non profit.

Art. 4
REQUISITI E CRITERI

1. Sono ammesse ai contributi le attività o le iniziative in possesso dei seguenti requisiti minimi e fondamentali:
 - a) carattere pubblico;
 - b) interesse quantomeno di ambito circoscrizionale;
 - c) senza finalità di lucro.
2. Di norma le attività e le iniziative beneficiarie dei contributi comunali devono avere sede nel territorio comunale. Possono essere concessi contributi per attività e iniziative che si svolgono fuori dal territorio comunale se esse hanno tra gli obiettivi anche la valorizzazione dell'immagine e la promozione del prestigio di Faenza, o comunque l'accrescimento del patrimonio culturale, artistico, sociale della Comunità Faentina.
3. I contributi saranno prioritariamente assegnati alle attività o iniziative che:
 - a) siano funzionali ad una progettualità, generale o mirata, coordinata dall'Amministrazione Comunale;
 - b) siano il risultato di una concertazione fra più soggetti promotori o organizzatori, nel qual caso il contributo potrà essere assegnato al soggetto capofila dell'attività, o del progetto, oppure potrà essere ripartito fra tutti, o alcuni dei soggetti organizzatori in quantità proporzionale alla percentuale di apporto all'organizzazione dell'attività o del progetto.

Art. 5
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti di cui al precedente art. 3, che intendano chiedere l'assegnazione di contributi previsti all'art. 2, presentano la domanda all'Amministrazione Comunale entro il 30 novembre di ogni anno, per attività e iniziative da realizzarsi nell'anno successivo.
2. Per iniziative, non altrimenti programmabili, o comunque non proposte entro il termine del 30 novembre, è ammessa la presentazione delle domande per accedere ai contributi straordinari di cui al successivo art. 10.

Art. 6
REDAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. La domanda di contributo deve essere redatta in conformità con lo schema predisposto dal Settore Cultura-Istruzione e deve contenere i seguenti dati informativi e documentali:
 - a) dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, dati anagrafici del legale rappresentante;
 - b) programma dell'attività e/o dell'iniziativa;
 - c) relazione illustrativa contenente tutte le informazioni utili per una valutazione dell'attività e/o dell'iniziativa;
 - d) quadro economico previsionale dell'iniziativa nel quale siano evidenziate spese e entrate;
 - e) eventuali allegati esplicativi.

Art. 7
MISURA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 (cinquanta) % della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile a contributo.

2. Sono ammesse deroghe al tetto di contributo erogabile, di cui al precedente comma 1, nel caso di attività e/o di iniziative che siano inserite in un contesto di collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 8

ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

1. La Giunta Comunale approva il piano dei contributi ordinari entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'attività oggetto del contributo, fatte salve le diverse esigenze temporali connesse con l'approvazione del Bilancio di previsione.
2. L'ammontare complessivo dei contributi viene definito entro i limiti assegnati dal Bilancio Comunale.
3. I contributi sono concessi con determinazione del Dirigente di Settore, previa istruttoria del Servizio competente, nel rispetto del piano di cui al precedente comma 1, e dei conformi indirizzi e direttive disposti dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.

Art. 9

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La liquidazione dei contributi è effettuata con determinazione del Dirigente di Settore a seguito di presentazione da parte del soggetto beneficiario della relazione di consuntivo accompagnata da idonea documentazione.
2. Su richiesta del beneficiario che documenti l'inizio di attività, può essere erogato l'80 (ottanta) % del contributo assegnato entro 60 giorni dalla presentazione della specifica domanda.
3. In casi particolari, su specifica e motivata richiesta del soggetto beneficiario, e in conformità agli indirizzi e direttive della Giunta Comunale e del Sindaco, il competente Dirigente di Settore, contestualmente al provvedimento di erogazione, può disporre modalità diverse di liquidazione del contributo rispetto a quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, fatta salva la presentazione della relazione finale di consuntivo accompagnata da idonea documentazione.

Art. 10

CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. La Giunta Comunale può concedere, in via straordinaria, contributi per attività e iniziative di interesse pubblico, non previste nel piano annuale dei contributi ordinari, per le quali non sia stato possibile presentare la richiesta entro il termine di cui al precedente art. 5, e comunque per attività e progetti che si ritengano motivatamente funzionali e riconducibili agli obiettivi delle politiche culturali e sociali dell'Amministrazione Comunale.
2. La domanda di contributo straordinario deve essere formulata con le modalità prescritte al precedente art. 6.
3. Dei contributi concessi ai sensi del primo comma del presente articolo viene data informazione alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
4. La procedura e le modalità di liquidazione dei contributi straordinari sono quelle stabilite dal precedente art. 9.

Art. 11
CONCESSIONE DI SPAZI E DI ATTREZZATURE

1. L'Amministrazione Comunale sostiene le attività e le iniziative, di cui al precedente art. 2, anche con la concessione temporanea di spazi, impianti, attrezzature e servizi propri.

Art. 12
CONTRIBUTI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle sovvenzioni e ai contributi comunque denominati dovuti per leggi, statali e regionali e/o previsti da atti costitutivi e da convenzioni approvati dal Consiglio Comunale.